



LA NORMATIVA *DUAL USE* PER LE ESPORTAZIONI IN IRAN

Avv. Marco Padovan

Iran: che cosa cambierà nel 2016?

Brescia, 12 novembre 2015

Avvertenza

Il presente documento ha il mero fine di illustrare alcuni aspetti particolari delle normative dell'Unione europea, italiana e statunitense ad oggi in vigore riguardanti la materia dei controlli sulle esportazioni e delle sanzioni economiche internazionali e non rappresenta un parere legale né intende in alcun modo suggerire soluzioni o fornire indicazioni operative.

Contenuti

- La *roadmap* fissata dall'accordo di Vienna
- Le sanzioni dell'Unione europea nei confronti dell'Iran: *status quo* e prospettive
- Prodotti a duplice uso e Iran
- Violazioni delle norme e sanzioni
- Le sanzioni U.S.A. contro l'Iran

La *roadmap* prevista dall'accordo di Vienna



Finalisation Day: 14 luglio 2015

Adoption Day: 18 ottobre 2015 (90 giorni dopo l'approvazione del JCPOA da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, termine anticipabile previo consenso unanime fra le parti)


Implementation Day: verosimilmente: gennaio 2016

Fine dell'embargo ONU sulle armi: 18 ottobre 2020

Transition Day: 18 ottobre 2023 (8 anni dopo l'Adoption Day, termine anticipabile alla pubblicazione di un report da parte del direttore generale dell'AIEA che accerti la finalità esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e a risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU).

Termination Day: 18 ottobre 2025 (10 anni dopo l'Adoption Day, purchè nessuna sanzione ONU sia stata, nel frattempo, ripristinata)

Dove siamo oggi?



Le sanzioni UE nei confronti dell'Iran: lo *status quo*

- Regolamento (UE) n. 267/2012 e s.m.i.. Principali misure restrittive nei confronti dell'Iran:
 - ✓ restrizioni di natura soggettiva
 - ✓ restrizioni di natura oggettiva/ merceologica: definizione di materiali, attrezzature e tecnologie di vietata esportazione, in quanto suscettibili, ad esempio, di essere usati dall'Iran a fini proliferanti, nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas e dell'industria petrolchimica, nonché materiali da sottoporre preventivamente ad autorizzazione all'export.
 - ✓ restrizioni finanziarie
- Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011:
 - ✓ impone restrizioni all'esportazione di determinati beni utilizzabili ai fini della repressione interna

Focus su prodotti a duplice uso (*dual use*) e Iran

- Regolamento (UE) n. 267/2012:
 - divieto di fornitura in Iran di beni e tecnologie a duplice uso (Allegato I- Regolamento (CE) n. 428/2009)
 - restrizioni per beni ‘quasi duali’:
 - beni e tecnologie non necessariamente ricompresi nella disciplina del duplice uso, ma che comunque possono contribuire allo sviluppo nucleare iraniano (Allegato II- Regolamento (UE) n. 267/2012);
 - beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività nucleari iraniane (Allegato III- Regolamento (UE) n. 267/2012).
- Regolamento (UE) 2015/1861:
 - soppressione degli articoli 2 e 3 del Regolamento (UE) n. 267/2012 (restrizioni relative ai beni elencati nei ‘vecchi’ allegati I, II e III del Regolamento n. 267/2012)
 - Nuovi articoli *2bis* (nuovo All. I); *3bis* (nuovo All. II); *4bis* (nuovo All. III)

Dual use e Iran: cosa cambia a partire da *Implementation Day*

- Obbligo di autorizzazione preventiva (che lo Stato membro interessato concederà, in certi casi, previa approvazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU) per il commercio con l'Iran di certi beni riportati nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari o che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al JCPOA, tutti elencati negli **allegati I e II al Regolamento (UE) 2015/1861**
- Divieto di commercio con l'Iran di certi beni riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico, elencati nell'**Allegato III al Regolamento (UE) 2015/1861**
- Per i restanti beni *dual use*: obbligo di autorizzazione preventiva all'esportazione da parte del MISE, con le stesse procedure già previste verso tutti i paesi al di fuori del territorio doganale dell'UE

Dual use e Iran: cosa cambia a partire da Implementation Day

Allegato	'Vecchio' Reg. (UE) n. 267/2012	'Nuovo' Reg. (UE) n. 267/2012
I	Beni a duplice uso (<u>Allegato I- Regolamento (CE) n. 428/2009</u>), fatti salvi determinati beni/ tecnologie riguardanti telecomunicazioni e sicurezza dell'informazione	Beni contenuti negli elenchi del Gruppo dei fornitori nucleari (NSG)- già riportati nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009
II	Beni e tecnologie non necessariamente ricompresi nella disciplina del duplice uso, ma che comunque possono contribuire allo sviluppo nucleare iraniano	Beni e tecnologie non elencati negli allegati I e III che potrebbero contribuire ad attività connesse con ritrattamento o arricchimento o acqua pesante o ad altre attività non conformi al JCPOA (per lo più già riportati negli allegati II e III del 'vecchio' Regolamento (UE) n. 267/2012)
III	Beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività nucleari iraniane	Prodotti riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico- già riportati nell'Allegato I- Regolamento (CE) n. 428/2009

Avvertenze per gli operatori

- Allegati I, II e III introdotti dal Regolamento (UE) 2015/1861: lungo elenco di beni identificati in base alle sole caratteristiche tecniche e non alla classificazione doganale
- Importanza, per gli operatori, di continuare a effettuare, anche successivamente all'*Implementation Day*, un'attenta disamina tecnico-legale della conformità alla normativa vigente delle merci che saranno presentate in dogana per l'esportazione, in base alle caratteristiche intrinseche delle merci stesse

I prodotti a duplice uso (*dual use*)

- Articolo 2, Regolamento (CE) n. 428/2009: «Prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un **utilizzo sia civile sia militare**; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un **utilizzo non esplosivo** sia un **qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari**
- L'Allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009, come aggiornato dal Regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, contiene la lista UE dei prodotti a duplice uso, rielaborata sulla base delle decisioni dei regimi internazionali di controllo (circa 2.000 prodotti)

L'esportazione di prodotti a duplice uso

- Vietata verso certe destinazioni (ad esempio: ad oggi: Iran, Corea del Nord, Russia- verso certi soggetti)
- Sottoposta ad autorizzazione verso tutte le altre destinazioni al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea:
 - ✓ Autorizzazioni specifiche individuali
 - ✓ Autorizzazione generale nazionale
 - ✓ Autorizzazioni generali dell'Unione europea
 - ✓ Autorizzazioni globali individuali
- Applicazione eventuale di clausola *catch-all*

Violazioni delle norme e sanzioni

- Oggi: beni listati Allegati I, II, III Reg. (UE) n. 267/2012 e altri proliferanti (per i quali art. 4 Reg. (CE) n. 428/2009); domani: beni listati Allegati I, II e III 'nuovo' Reg. (UE) n. 267/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/1861:
 - ✓ Art. 16 del D.lgs. 9 aprile 2003, n. 96: reclusione fino a sei anni o multe fino a 250.000 euro e confisca dei beni oggetto delle operazioni
 - ✓ Destinatario del precetto: rappresentante legale dell'ente; questione della delega "esimente". Cfr. Cass., Sez. III, 9.10.2008, n. 43818
 - ✓ Articolo 483 codice penale: **falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico**: reclusione fino a 2 anni

Oltre la normativa UE: le sanzioni statunitensi contro l'Iran

Primarie

Sanzioni imposte su soggetti e società statunitensi (incluse le società controllate), prodotti di origine statunitense o che si trovano negli USA, **prodotti di origine non-statunitense, che contengono il 10% o più di contenuto controllato statunitense o che sono basati su determinate tecnologie statunitensi**

Secondarie

Sanzioni che possono essere imposte a società non statunitensi che effettuano determinate transazioni con l'Iran

Secondarie

Finanziarie: Sanzioni a istituti finanziari stranieri che supportano certe transazioni con l'Iran – le sanzioni consistono nel diniego all'accesso al mercato statunitense – divieto di conti di corrispondenza o *payable-through accounts* per le istituzioni finanziarie straniere sanzionate

Impatto del JCPOA sulle sanzioni USA contro l'Iran

- Dal punto di vista delle società statunitensi: impatto limitato
- A partire dall'*Implementation Day*, gli USA sospenderanno un lungo elenco di sanzioni secondarie nei confronti di entità straniere che non sono possedute o controllate da società statunitensi
- Per le società statunitensi solo tre tipologie di transazioni saranno autorizzate:
 - esportazione di velivoli commerciali per passeggeri, loro componenti e servizi connessi;
 - importazione di tappeti persiani e prodotti alimentari di origine iraniana, inclusi pistacchi e caviale; e
 - "Autorizzazione a entità non statunitensi possedute o controllate da un soggetto statunitense a intrattenere rapporti commerciali con l'Iran, che siano coerenti con il JCPOA".
- Prima dell'*Implementation Day*, il Governo degli Stati Uniti pubblicherà delle **Linee guida sulla rimozione delle sanzioni**

Normativa statunitense in materia di *export control* e Iran

- L'esportazione in Iran dei prodotti di origine statunitense assoggettati alla disciplina EAR ("*U.S. controlled content*") è soggetta all'ottenimento di una licenza all'esportazione da parte delle competenti autorità statunitensi
- Eccezioni: i) beni di origine statunitense che ricadono nell'ambito di applicazione delle Licenze Generali dell'OFAC e ii) beni di origine statunitense incorporati all'interno di sistemi più ampi di fabbricazione straniera (regola del *de minimis*)
- Prassi governativa generale di respingimento delle istanze relative alle transazioni con l'Iran

Normativa statunitense in materia di *export control* (segue)

- Sanzioni per le violazioni dei divieti vigenti: applicabili sia a soggetti statunitensi sia a soggetti stranieri:
 - ✓ sanzioni fino ad un milione di dollari per ciascuna violazione e reclusione in caso di dolo; oppure
 - ✓ sanzioni civili pecuniarie fino a 250.000 dollari o pari al doppio del valore della transazione; oltre a
 - ✓ altre sanzioni, come il diniego di privilegi all'esportazione
- Molti casi di *enforcement* relativi a società non statunitensi, che comprendono sia accordi transattivi, sia condanne penali
- È essenziale che gli operatori europei che intrattengono relazioni commerciali con l'Iran procedano con molta cautela, prestando attenzione, se del caso, non solo alla normativa UE in vigore, ma anche agli adempimenti richiesti dalla legislazione statunitense

STUDIO LEGALE PADOVAN

Foro Buonaparte, 54

20121 Milano

Tel.: +39 02 4814994

Fax: +39 02 43981694

info@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com



Affiliate Member



THE LEGAL 500 EMEA
TOP TIER 2015